

Allegato "C" alla raccolta n. 34.516

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, con sede a Terni in viale Benedetto Brin nn. 113/115, l'Ente di Terzo settore - O.D.V. denominato "ARCI SOLIDARIETA' TERNI ODV ETS" ai sensi del Codice del Terzo settore D.lgs n. 117 del 03 luglio 2017 e sue successive integrazioni, e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore e di cui in appresso.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia.

L'ente potrà operare nella provincia di Terni, nella regione ed in campo nazionale ed all'estero.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta

prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

Art. 3 - Scopi e Attività

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le sue attività rientrano esclusivamente nel campo della solidarietà e del volontariato.

L'Associazione si pone come scopo statutario:

- difendere e allargare la sfera dei diritti umani e civili di tutti i cittadini, in particolare di quelli che vivono situazioni di emarginazione e di segregazione;
- praticare un'idea di solidarietà intesa come affermazione di diritti, come cultura della responsabilità comune al fine di evitare l'insorgere e lo svilupparsi di ogni forma di razzismo, nazionalismo, corporativismo, discriminazione sessuale

e di ogni altra forma di intolleranza.

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 5 e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi della Legge numero 328 dell'8 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge numeri 104 del 5 febbraio 1992 e 112 del 22 giugno 2016 e s.m.i.;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14 febbraio 2021 e s.m.i.;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 e s.m.i.;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione di raccolta e riciclaggio rifiuti);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al recesso scolastico e formativo;
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge n. 125 dell'11 agosto 2014;
- servizi finalizzati all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del D. Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2 lettera C L. 106/2016;
- alloggio sociale ai sensi del D.M. infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 L. 141/2015 e s.m.i.;
- beneficenza, sostegno a distanza di persone

svantaggiate e promozione della cultura della

legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

- promozione e tutela dei diritti umani e civili;

- protezione civile ai sensi della L. 225/225/92 e s.m.i.;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione e promozione svolte nell'ambito e/o a favore di filiere del commercio equo solidale nell'accezione di cui al D. Lgs. n. 117/2017.

Nel rispetto degli scopi statutari suindicati e per il raggiungimento degli stessi, l'associazione promuove le seguenti attività:

- gestione ed esecuzione di progetti nei confronti di soggetti svantaggiati, anche attraverso la sperimentazione di strategie, metodi e strumenti volti all'inserimento sociale e lavorativo favorendo l'integrazione interculturale, anche attraverso progetti condivisi con soggetti terzi, con particolare attenzione ai progetti di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati;

- segretariato sociale all'interno e all'esterno del carcere;

- incontri finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della tutela dei diritti;

- sviluppo di progetti di ricerca sui temi della

tutela dei diritti;

- sviluppo di progetti di ricerca sui temi legati all'esclusione sociale e all'immigrazione, in campo nazionale e internazionale;

- attività sociale di accoglienza per detenuti in permesso premio al fine di garantire l'applicazione delle misure alternative al carcere e di reinserimento, con particolare riferimento alla categoria dei detenuti immigrati.

L'esecuzione delle attività sopra indicate potrà avvenire anche in convenzione con enti e istituzioni pubbliche nell'ottica del miglior perseguimento possibile degli scopi dell'associazione, il tutto nei limiti previsti dalla Legge Regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 2015.

Per il raggiungimento di questi obiettivi l'associazione promuove:

- iniziative culturali, dibattiti, spettacoli musicali, teatrali, mostre, cinema, relizzazione, pubblicazione, stampa e diffusione di libri, periodici, riviste, opuscoli, audiovisivi e ogni altra pubblicazione in genere;

- attività di ricerca, formazione, archivio e documentazione al fine di contribuire alla definizione di più adeguate politiche di intervento delle autorità

istituzionali competenti;

- corsi di formazione per operatori, progetti e campagne sul territorio al fine di intervenire su situazioni di disagio economico, sociale, culturale e sanitario, progetti specifici per il reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti o detenuti in misure alternative, attraverso corsi di formazione, sia all'interno che all'esterno del carcere e creazione di strutture atte ad assolvere una funzione di accoglienza e/o reinserimento, svolgimento di attività grafica e tipografica, vendita di beni prodotti e realizzati nell'ambito di specifici progetti formativi, rieducativi o di reinserimento lavorativo che coinvolgano soggetti disagiati;

- collegamento alla rete nazionale in materia di conoscenza, interazione e intervento nelle politiche di progettazione relativamente ai settori di operatività comune, con particolare riferimento alla creazione di reti di lavoro anche sotto forma di paternariato interregionale, nazionale ed europeo;

- attivazione di collaborazioni formali e informali con associazioni, enti, istituzioni, imprese sociali e privati per attivare percorsi di inserimento sociale e lavorativo.

Il tutto a fini di volontariato.

L'associazione può esercitare le suddette attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e sopra elencate, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti di cui al decreto del Ministro del lavoro 107/21 e s.m.i..

L'associazione può inoltre partecipare e/o aderire ad altre reti associative del terzo settore.

Art.4 - Disciplina delle attività

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizioni che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021 (e s.m.i.).

I principi proposti saranno diffusi e attivati tramite divulgazione, anche con l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, attraverso eventi, convegni, meeting, incontri di studio, workshop, seminari esperienziali e ogni forma di collaborazione tra l'Associazione e ogni realtà sociale e di gruppo.

Inoltre, saranno tenuti seminari, attività didattiche e di ricerca nell'ambito dei principi enunciati, anche d'intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere.

Creazione ed istituzione di un Centro studi per il

coordinamento e la tutela delle attività enunciate e network finalizzati al contatto fra le Associazioni, gli Enti, le Fondazioni, gli operatori di settore e tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle metodologie proposte al fine di conoscere, sviluppare, acquisire e diffondere mezzi e strumenti utili a migliorare le proprie condizioni di vita.

Potranno essere redatti regolamenti che determinino criteri e regole inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali. Tali regolamenti dovranno essere approvati dall'Assemblea degli Associati.

Art. 5 - Adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione singole persone fisiche maggiorenni, le Organizzazioni di Volontariato o altri Enti del Terzo settore in rispetto dell'art. 32 D. Lgs 111/2017, che ne condividano gli scopi e le finalità, e mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità

perseguite e le attività svolte dal Consiglio Direttivo previa presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui sia esplicito l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita

dell'Associazione nei modi fissati dallo statuto o con appositi Regolamenti, di esercitare i propri diritti di voto, di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 7 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per decesso.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 24 c.c..

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata per gravi motivi dall'assemblea a maggioranza assoluta, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nei seguenti casi:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere

adottate dagli organi dell'associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le quote associative versate non potranno mai essere oggetto di restituzione.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in nessun modo essere vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione

dell'elettorato passivo e attivo.

Art. 10 - L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato maggiorenne ha diritto al voto e viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Assemblea è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione ed ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali. E' competenza dell'assemblea che:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati;
7. delibera sulle modificazioni dell'atto

costitutivo o dello statuto;

8. approva gli eventuali regolamenti interni;

9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

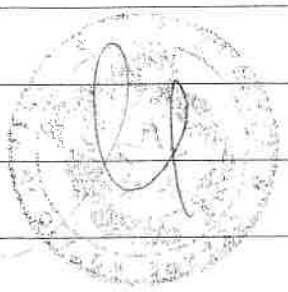
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, in via ordinaria ed in via straordinaria delibera per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto oltre che nei casi previsti dalla legge e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione con la presenza di quanti intervenuti e delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e nomina un Segretario che provvede alla redazione dei relativi

verbalì. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le assemblee sono presiedute dal Vice Presidente.



Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata. Le proposte fatte da almeno un decimo degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno, anche ai sensi dell'art. 20 c.c..

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso trasmesso a tutti gli associati a mezzo qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nonché affissione presso la sede sociale o pubblicazione nel sito internet dell'Associazione almeno dieci giorni

prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire o le modalità di collegamento. Tutti i partecipanti devono poter essere identificati per poter verificare la loro identità, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Tutti gli associati hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'assemblea. Gli associati potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza della carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a

nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà procedere alla nomina dei sostituti per reintegro dell'organo sino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano alla decisione degli associati. Spetta, a titolo esemplificativo e al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuova adesione e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre eventuali regolamenti interni;
- e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese agli associati delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) stipulare atti e contratti inerenti l'attività associativa;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e il termine entro il quale deve essere versata.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo la determinazione dei programmi e l'adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell'associazione nonché per l'attuazione degli scopi associativi. Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno in sede ordinaria.

Gli avvisi di convocazione seguono quanto già stabilito per la convocazione dell'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito e delibera validamente con la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti

dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ad ogni effetto ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e rappresenta nelle adunanze in caso di impedimento, comunica al Presidente tutte le proposte che crede utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione affinché tali proposte vengano presentate alle decisioni del Consiglio. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo monocratico è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo;

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo esercita, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

ART. 16 - Gratuità delle cariche associative

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del CTS, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 17 - Risorse economiche - Fondo comune

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- esercizio delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione nè all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi

di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominati ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

E' obbligo di utilizzare il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità come sopra previste

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.

Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché gli associati possano prendere visione.

Art. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e

le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma

1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di

amministrazione che ne determina anche le modalità di

attuazione, e sono stipulate dal Presidente

dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività

secondaria e strumentale nei limiti dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, sino a diversa decisione dell'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea
dei soci o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale,
ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle normative vigenti in materia.

F. to: Francesco Camuffo

F. to: Paolo Cirilli Notaio (L.S.)